

Le facoltà di Giurisprudenza ignorano il progresso

Dall'informatica giuridica al diritto delle tecnologie

“L'informatica giuridica nel curriculum formativo del giurista”: con questo titolo si è svolto a Bologna un convegno al quale ha partecipato buona parte dei (pochi) docenti di questa materia, che non riesce a trovare lo spazio che le spetta nell'insegnamento universitario del diritto. Ma il vero problema è “il diritto delle tecnologie”.

di Manlio Cammarata

Nel febbraio del '92, sul n. 115 di MCmicrocomputer, facevo il punto dell'insegnamento dell'informatica giuridica nelle università italiane. E scopriro che, a parte alcune iniziative private o temporanee, in Italia c'era solo un insegnamento stabile di informatica giuridica, la cattedra dell'università di Camerino del professor Donato Limone. Che cosa è cambiato in quattro anni? Nulla, a parte il fatto che il professor Limone è stato chiamato a insegnare la materia anche all'università di Lecce!

La cosa ha dell'incredibile, se si riflette a quanto sia aumentato in questo periodo il peso delle tecnologie dell'informazione nella società civile, nella pubblica amministrazione e nel mondo delle imprese. Ogni applicazione che nasce ha evidenti riflessi giuridici, ogni nuovo utente delle reti stipula un contratto e attiva rapporti giuridicamente rilevanti con una quantità di altri soggetti ogni volta che si collega alla rete. Ma i giuristi, o almeno la maggioranza dei giuristi, sembra che non se ne accorgano.

In Italia, forse più che in altri Paesi, fioriscono gli studi di “informatica giuridica”. Gli informatici-informatici criticano questa definizione, e gli informatici-giuristi spiegano che essa si compone di due settori: l'informatica del diritto e il diritto dell'informatica. Nel primo si studiano la i metodi informatizzati per la documentazione, la formazione automatica delle leggi, l'informatica amministrativa e così via; nel secondo si studiano (o meglio, si dovrebbero studiare) le norme relative all'informatica.

In realtà gli studiosi italiani si occupano quasi esclusivamente della prima parte, producendo eleganti elaborati in materia di intelligenza artificiale applicata al diritto o dotte trattazioni sugli algoritmi normativi. Per la seconda c'è il vuoto, o quasi. Questa situazione ha precise ragioni storiche, perché l'informatica giuridica è nata negli anni '70, quasi in anticipo sui tempi, ad opera di magistrati lungimiranti e teorici del diritto (ricordiamo tra gli altri il magistrato Enrico Borruso, oggi vice-presidente del Centro di documentazione elettronica della Cassazione, e il professor Vittorio Frosini,

oggi direttore dell'istituto di Teoria dell'interpretazione e Informatica giuridica dell'università La Sapienza di Roma). Allora la speculazione non poteva riguardare che gli aspetti dell'informatica applicata al diritto, perché l'impatto delle tecnologie sulla società era ancora quasi nullo. Il primo risultato concreto di quegli studi è stato il CED della Corte Suprema di Cassazione, un sistema documentale avanzatissimo per quei tempi, vanto dell'Italia nel mondo per molti anni.

Ma quell'impostazione ha determinato anche una conseguenza negativa: con l'ultima riforma dell'insegnamento universitario l'informatica giuridica è stata inserita nell'ambito del CUN (Consiglio Universitario Nazionale) nel raggruppamento di materie che fa capo alla filosofia del diritto. Senza addentrarci nel complesso e vituperato meccanismo dei concorsi universitari, possiamo dire che questo connubio ha di fatto bloccato lo sviluppo dell'informatica giuridica e del diritto delle tecnologie dell'informazione.

Infatti, anche se si bandissero concorsi per cattedre di informatica giuridica, potrebbero essere assegnate a teorici del diritto, lontani mille miglia dai reali problemi dei rapporti tra legge e tecnologia applicata!

Adesso c'è Internet

L'argomento è stato affrontato, sia pure parzialmente, in un forum organizzato dal CIRFID (Centro Interdipartimentale di Ricerca in Filosofia del diritto e informatica giuridica) dell'Università di Bologna, Diretto dal professor Enrico Pattaro, filosofo del diritto e appassionato cultore dell'informatica giuridica. La discussione ha messo in rilievo la distanza che separa questa materia dal diritto applicato alle tecnologie dell'informazione, anche se il professor Pattaro ha detto che questo “per noi giuristi non è un problema, basta documentarsi un po’”. In realtà la situazione è molto più complessa.

Vediamo, per esempio, la struttura e la funzione del CED della Cassazione nel contesto attuale: ci troviamo di fronte a una struttura anacronistica,

a un'impostazione completamente obsoleta. Oggi, con una spesa di poche centinaia di migliaia di lire l'anno e compilando un semplice modulo, chiunque può accedere all'immenso patrimonio informativo di Internet, con procedure che si apprendono nel giro di mezz'ora; per consultare gli archivi Italgire bisogna non solo pagare una cifra enormemente più alta, ma stipulare addirittura una convenzione con il Ministero competente, con i relativi adempimenti burocratici, e seguire un corso formativo di alcuni giorni!

Ora consideriamo un solo fatto: il settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni ha raggiunto nel 1995 un fatturato di 1.100 miliardi di dollari a livello mondiale, ponendosi al primo posto tra tutti i settori industriali. Il dato, che emerge da una ricerca compiuta da Assinform in collaborazione con Nomos Ricerca, significa semplicemente che è già incominciata quella che chiamiamo "società dell'informazione", un nuovo assetto socio-economico che comporta, come logica conseguenza, la necessità di costruire nuovi assetti giuridici. Ci troviamo di fronte a problemi imprevedibili fino a poco tempo fa, a innovazioni tecnologiche che pervadono la società a ritmi sempre più accelerati, modificando i rapporti tra un numero sterminato di soggetti, senza il supporto di un'infrastruttura giuridica.

Alla fine del convegno del Forum multimediale "La società dell'informazione", tenutosi alla LUISS nel giugno dello scorso anno, è stato osservato che "la tecnologia avanza e il diritto aranca". Proprio dall'esperienza di coordinatore del Forum multimediale ho tratto la convinzione che sia necessario ripensare il ruolo dell'informatica giuridica nella formazione degli operatori del diritto.

È illuminante l'esempio delle discussioni che si sono accese all'inizio dell'anno sul decreto legislativo n. 103 del 17 marzo '95, che accoglie (di fatto, al contrario) alcune disposizioni europee sulla liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni. Il problema consisteva soprattutto nella mancanza di definizioni giuridiche delle fattispecie economico-tecnologiche che il provvedimento intendeva disciplinare. Alcune interpretazioni, fondate su un'insufficiente conoscenza della tecnologia, portavano addirittura a conclusioni opposte allo spirito del decreto, o almeno a quello della direttiva comunitaria che ne costituisce la causa. Con l'imminente, ulteriore liberalizzazione delle telecomunicazioni, lo stesso problema si ripresenterà in misura molto più vasta.

Quanti sono i giuristi che sanno che cos'è un *router*? Un *router* è, per sommi capi, un computer che smista i flussi di telecomunicazioni, un ele-

mento fondamentale, dal punto di vista tecnologico, dei collegamenti telematici che ricoprono il globo terrestre. Ma a ogni collegamento telematico corrisponde un rapporto tra soggetti diversi, un rapporto che ha sempre una rilevanza giuridica. A seconda di come il *router* è configurato, o anche a seconda del luogo dove è fisicamente installato, si possono identificare fattispecie diverse, sul piano civile, penale, amministrativo e fiscale. Come può il giurista occuparsi di queste fattispecie, se non conosce il ruolo del *router* nell'ambito di una rete di telecomunicazioni?

È necessario quindi inserire nell'insegnamento del diritto una serie di nozioni sulla natura e sull'impiego delle innovazioni tecnologiche, sulle quali fondare precise e concrete costruzioni giuridiche. Tenendo presente che l'impiego delle tecnologie non ha confini e la migliore delle legislazioni nazionali è del tutto inutile se non è inserita nel contesto internazionale.

Occorre affiancare all'informatica giuridica un insieme di materie con spiccate valenze applicative: potrebbe chiamarsi "diritto delle tecnologie dell'informazione", articolato in argomenti quali il diritto civile e penale delle telecomunicazioni, il diritto amministrativo delle reti, il diritto dei mezzi di informazione, il diritto d'autore sulle opere multimediali e via discorrendo, con gli indispensabili approfondimenti in materia di diritto internazionale e comparato. Alcuni di questi insegnamenti sono già attivi in alcune realtà accademiche, ma al di fuori di un ormai indispensabile quadro di riferimento unitario.

L'informatica giuridica può e deve continuare a occuparsi dei suoi tradizionali campi di indagine, come la documentazione, l'informatica giudiziaria, la "legimatica". Ma bisogna prendere atto che queste materie non bastano a risolvere i problemi posti dallo sviluppo della società dell'informazione. Il giurista deve dare il suo contributo alla costruzione di una società diversa, la cui definizione non può essere lasciata solo ai tecnologi.

Riflettiamo sul fatto che un tempo era diffuso l'abigeato, e che il giurista era in grado di dominarlo, perché nella sua formazione era presente almeno un residuo di quella cultura contadina nella quale il reato si svolgeva (che cos'è una mandria, dal punto di vista del diritto?). Oggi c'è una fattispecie che nel linguaggio comune si chiama "furto di informazioni": qual è la sua natura giuridica, qual è la definizione giuridica della "banca di dati" dalla quale le informazioni possono essere "rubate"?

Questa è la natura dei problemi alla cui soluzione deve tendere una parte rilevante della formazione dei nuovi giuristi.

MS